

STATUTO

DEL “FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E PREVENZIONE MALATTIA – FIM VALORE SALUTE”

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA 12 FEBBRAIO – 26 FEBBRAIO 2024

INDICE

PARTE I	Identificazione e scopo del Fondo (Artt. 1,2,3)
PARTE II	Destinazione e oggetto della tutela (Artt. 4,5,6,7,8,9,10)
PARTE III	Profili organizzativi (Artt. 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)
PARTE IV	Trasparenza e rapporti con gli iscritti (Artt. 28,29,30)
PARTE V	Norme finali (Artt. 31,32,33)

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, durata, sede

- 1 Il già costituito, in conformità all'art. 51, comma 2, lett. a) del DPR n. 917/1986, "Fondo Integrazione Sanitaria e Prevenzione Malattia del Personale della Banca Popolare FriulAdria S.p.A", in seguito denominata Crédit Agricole FriulAdria S.p.A, e a far data dal 27 novembre 2022 fusa per incorporazione nella Banca Crédit Agricole Italia S.p.A., facente parte del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, assume la seguente denominazione: "Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa e Prevenzione Malattia – FIM Valore Salute", in forma abbreviata "F.I.M." e di seguito denominato "Fondo".
- 2 La durata del Fondo è fissata al 31 Dicembre 2100 e sarà eventualmente prorogata dall'Assemblea degli Associati.
- 3 Il Fondo ha sede in Via Vittorio Veneto, 1/A, 33170 Pordenone (PN) e può istituire unità operative anche in altra sede.

Art. 2 – Forma giuridica

Il Fondo ha la forma giuridica di Associazione non riconosciuta ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 – Scopo

- 1 Il Fondo non ha finalità di lucro, si ispira ai principi solidaristici e mutualistici ed ha come scopo:
 - promuovere e sviluppare la cultura della salute e della prevenzione delle malattie;
 - la fruizione da parte dei soggetti individuati ai successivi Artt. 4 e 5, di prestazioni integrative o sostitutive di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale nei limiti di quanto previsto dal successivo Art. 6 e dal Regolamento "Contributi e Prestazioni".
- 2 Il Fondo rientra tra i soggetti aventi esclusivamente fine assistenziale disciplinati dall'Art. 51, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("Tuir"). Al fine di garantire la deducibilità fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati dai datori di lavoro e/o dai lavoratori aderenti al Fondo, assume l'obbligo statutario di rispettare le disposizioni di cui al combinato disposto dell'Art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008 avente ad oggetto "Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali" ("Decreto Turco") – comma modificato dall'Art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009 riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale" ("Decreto Sacconi") – e dell'Art. 2, comma 2, lett. d) del Decreto Sacconi.

PARTE II – DESTINATARI E OGGETTO DELLA TUTELA

Art. 4 – Associati e familiari iscritti

- 1 La modifica della denominazione del Fondo non comporta variazioni dello status di Associati, familiari iscritti e superstiti attualmente iscritti al Fondo.
- 2 Possono associarsi al Fondo con le modalità fissate dal Regolamento “Contributi e Prestazioni” i dipendenti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e del Fondo FIM.
- 3 Conservano la qualifica di Associato, con le modalità previste dal Regolamento “Contributi e Prestazioni”:
 - a) i dipendenti andati in quiescenza con diritto al trattamento pensionistico ed i dipendenti collocati nel “Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del Credito” (Fondo di Solidarietà);
 - b) i dipendenti che hanno raggiunto il diritto alla quiescenza e concordato la risoluzione del rapporto di lavoro ma differito il trattamento pensionistico secondo le previsioni di legge tempo per tempo vigenti;
 - c) i dipendenti che risolvano il rapporto di lavoro in conseguenza di operazioni societarie o cessione individuale del contratto di lavoro, nell’ambito del Gruppo Bancario di appartenenza.
- 4 L’Associato ha il diritto di iscrivere al Fondo i seguenti familiari (di seguito chiamati familiari iscritti):
 - a) il coniuge, purché non dipendente di una delle Aziende facenti parte del Gruppo Bancario o del Fondo con esclusione di quello legalmente separato;
 - b) il convivente more-uxorio, purché non dipendente di una delle Aziende facenti parte del Gruppo Bancario o del Fondo, compreso nello stato di famiglia;
 - c) il partner con il quale si sia contratta l’unione civile ex lege n. 76/2016 art. n. 1 punti 1, 2, 3 purché non dipendente di una delle Aziende facenti parte del Gruppo Bancario o del Fondo;
 - d) i figli ed equiparati fino a 26 anni, purché fiscalmente a carico;
 - e) i figli ed equiparati oltre i 26 anni, totalmente inabili o invalidi, purché fiscalmente a carico.
- 5 Mantengono la qualifica di “familiari iscritti” i superstiti dell’Associato con le modalità previste nel Regolamento “Contributi e Prestazioni”.

Art. 5 – Beneficiari

Sono beneficiari delle prestazioni del Fondo i soggetti di cui all’Art 4.

Art. 6 – Normativa di riferimento

Lo Statuto trova attuazione attraverso i Regolamenti in vigore: Regolamento “Contributi e Prestazioni” e Regolamento “Assemblee ed Elettorale”.

Art. 7– Recesso, esclusione, decadenza, riammissione

I casi di Recesso, Esclusione, Decadenza, Riammissione sono normati nel Regolamento “Contributi e Prestazioni”.

Art. 8 – Contribuzione

La contribuzione è dovuta per gli Associati e per gli altri beneficiari delle prestazioni del Fondo ed è normata dal Regolamento “Contributi e Prestazioni”.

Art. 9 – Prestazioni

- 1 Il Fondo eroga prestazioni integrative rispetto a quelle comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza (LEA), definiti dal Piano nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi e secondo i limiti e le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs. 502 del 30 dicembre 1992 e dei successivi decreti attuativi.
- 2 Le prestazioni di assistenza sanitaria possono essere suddivise in:
 - a) integrative o aggiuntive extra LEA (in particolare quindi prestazioni socio sanitarie, odontoiatria e cure non convenzionali e in futuro tutto quanto sarà escluso dai LEA);
 - b) integrative e complementari (intendendosi convenzionalmente attività libero professionale intramoenia e compartecipazioni alla spesa quali tickets e differenza retta per maggior comfort alberghiero);
 - c) sostitutive o duplicative (intendendosi tutte le prestazioni erogate o erogabili dal SSN ma che a causa dei lunghi tempi di attesa potrebbero essere scarsamente accessibili e che vengono, quindi, effettuate dai cittadini nel circuito sanitario privato, anche per maggiore libertà di scelta riguardo il professionista e la struttura; riguardano prevalentemente visite mediche specialistiche e di diagnostica).
- 3 Le prestazioni del Fondo sono erogate:
 - a) sotto forma di rimborso;
 - b) attraverso assistenza sanitaria diretta, fornita dagli enti sanitari convenzionati con il Fondo.
- 4 L'insieme delle prestazioni, unitamente agli interventi/servizi diretti e indiretti che il Fondo offre agli iscritti sono contenuti nel Regolamento "Contributi e Prestazioni", deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
- 5 L'accesso alle prestazioni è regolato dal Regolamento "Contributi e Prestazioni"
- 6 Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni a favore dei destinatari secondo i limiti e condizioni e le modalità stabilite dal Regolamento "Contributi e Prestazioni"
- 7 L'accesso alle prestazioni avviene, nel rispetto dei principi di tempestività e efficienza, tramite istanza dell'associato e secondo le modalità stabilite dal Regolamento "Contributi e Prestazioni".
- 8 I limiti e le modalità di erogazione e i livelli di servizio delle prestazioni sono contenute nel Regolamento "Contributi e Prestazioni", disponibile anche sul sito internet del Fondo.

Art. 10 - Il Patrimonio

- 1 Il patrimonio del Fondo è costituito da tutte le entrate e beni nella disponibilità del Fondo non utilizzate per il pagamento diretto o indiretto delle prestazioni e dei costi di gestione.
- 2 I singoli soci non hanno alcun diritto sul patrimonio del Fondo sia durante la vita dello stesso che in caso di scioglimento del rapporto o dello stesso Fondo.
- 3 È fatto espresso divieto di distribuire utili o riserve, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge;
- 4 Si possono ricevere donazioni o altre forme di liberalità che vanno ad incrementare il patrimonio.

PARTE III – PROFILI ORGANIZZATIVI

a) Organizzazione del Fondo

Art. 11– Organi del Fondo

- 1 Sono Organi del Fondo:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori;
 - e) il Segretario;
- 2 Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività.

Art. 12– Assemblea degli Associati

- 1 L'Assemblea rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge, del presente Statuto e del Regolamento "Assemblee ed Elettorale", vincolano tutti gli Associati;
- 2 L'Assemblea delibera con voto per corrispondenza e/o telematico con le modalità previste dal Regolamento "Assemblee ed Elettorale";
- 3 Ogni Associato ha diritto ad un voto;
- 4 L'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio, dal Consiglio di Amministrazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con comunicazione personale a tutti gli Associati anche a mezzo posta elettronica. Della convocazione sarà data informazione anche attraverso il sito internet del Fondo;
- 5 L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione o su richiesta del Collegio dei Revisori o di almeno 1/10 degli Associati. In tali casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla richiesta;
- 6 In caso d'inerzia del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori provvederà alla convocazione entro 90 giorni dalla richiesta;

Art. 13 – Assemblea degli Associati – Attribuzioni

- 1 L'Assemblea:
 - a) elegge tra gli Associati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori con le modalità previste dal "Regolamento Assemblee ed Elettorale";
 - b) approva il rendiconto annuale e la relazione accompagnatoria presentata dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) approva il documento di previsione proposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, fusioni con altri Fondi Sanitari, trasformazioni della forma giuridica;
 - e) delibera su ogni altro argomento previsto dalla legge o proposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) delibera l'eventuale scioglimento del Fondo.

-
- 2 Le deliberazioni dell'Assemblea, di cui al comma precedente, sono prese con le seguenti modalità:
- punto a)** sono valide allorquando gli associati votanti siano almeno un quarto degli aventi diritto; risultano eletti nove candidati al Consiglio che avranno ottenuto il maggiore numero di voti ed altrettanto dicasi dei tre candidati al Collegio dei Revisori; nel caso di parità risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione al Fondo; in caso di ulteriore parità varrà la maggiore età;
 - punto b)** sono valide allorquando gli associati votanti siano almeno un quarto degli aventi diritto e con il voto favorevole che rappresenti il 50%+1 dei votanti;
 - punto c)** sono valide allorquando gli associati votanti siano almeno un quarto degli aventi diritto e con il voto favorevole che rappresenti il 50%+1 dei votanti;
 - punto d)** sono valide allorquando i votanti siano almeno pari ad un terzo degli aventi diritto e con il voto favorevole che rappresenti il 50% + 1 dei votanti;
 - punto e)** sono valide allorquando i votanti siano almeno pari ad un terzo degli aventi diritto e con il voto favorevole che rappresenti il 50% + 1 dei votanti;
 - punto f)** sono valide con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto come previsto all'art. 21 del Codice Civile.
- 3 Dell'Assemblea viene redatto verbale che deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dal Coordinatore del Comitato "Assemblee ed Elettorale" previsto dal Regolamento "Assemblee ed Elettorale". Entro trenta giorni dall'Assemblea il verbale viene affisso, presso la sede del Fondo a cura del Presidente, e vi rimane esposto per un minimo di giorni trenta. Del verbale dell'Assemblea sarà data informazione anche attraverso il sito internet del Fondo.
- 4 Nel termine dei trenta giorni succitati, gli Associati potranno chiedere chiarimenti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori.
- 5 Per l'eventuale impugnazione del verbale da parte di Associati va fatto riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Art. 14 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

- 1 Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione formato da nove componenti.
- 2 Tutti i membri del Consiglio devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) onorabilità;
 - b) assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dall'art. 2382 del Codice Civile.
- 3 La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di cause di ineleggibilità o decadenza, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
- 4 Gli Amministratori rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili sino ad un massimo di due mandati consecutivi. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 5 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, nel corso di un esercizio, non partecipi ad almeno la metà più una delle sedute di Consiglio decade automaticamente dalla carica con il 31 dicembre e viene sostituito dal primo dei non eletti. Il subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di colui che ha sostituito.
- 6 Il Consigliere che cessa anticipatamente dall'incarico, viene sostituito dal primo dei non eletti; il subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di colui che ha sostituito.
- 7 Nel caso di carenza di sostituti, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per la durata del mandato, purché il numero dei suoi membri non risulti inferiore a cinque. Diversamente entro 60 giorni viene indetta l'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche sociali. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Convocazione del nuovo Consiglio

- 1 Nel caso sia indetta l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio d'Amministrazione resta in carica per l'ordinaria operatività fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
- 2 Il Consigliere più anziano d'età tra quelli neoeletti:
 - a) riceverà il verbale dell'Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea e farà esporre tale verbale presso la sede del Fondo e curerà la pubblicazione sul Sito del Fondo;
 - b) convocherà entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea i Consiglieri ed i Revisori eletti fissando all'ordine del giorno della riunione in primo luogo le nomine del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere Anziano e del Segretario Verbalizzante;
 - c) presiederà la prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, che lo presiede, o su richiesta di almeno quattro dei suoi membri, di norma almeno sei volte all'anno, presso la Sede del Fondo o altrove purché nell'ambito del territorio di competenza;
- 2 Di ogni convocazione viene data notizia ai Consiglieri e ai Revisori a mezzo comunicazione scritta da inviarsi anche tramite posta elettronica, almeno sei giorni prima della riunione e nei casi di urgenza, anche telefonicamente, almeno un giorno prima.
- 3 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
- 4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei Consiglieri. Nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 5 Alle riunioni deve partecipare, con funzioni consultive, almeno uno dei i Revisori;
- 6 Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Segretario Verbalizzante, anche al di fuori dei Consiglieri. In tal caso, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
- 7 Il Segretario Verbalizzante cura la redazione del verbale di ciascuna riunione che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
- 8 Le riunioni del Consiglio possono essere tenute anche mediante video-conferenza o call-conference e valgono tutte le disposizioni di cui sopra. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
- 9 Il Consiglio di amministrazione può costituire al proprio interno, con propria delibera, una o più commissioni, cui assegnare specifici compiti istruttori, di proposta o monitoraggio di determinare attività del Fondo;
- 10 Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Art. 17– Funzioni del Consiglio di Amministrazione

- 1 Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Fondo che non siano statutariamente riservati all'Assemblea;
 - b) nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, nonché il Segretario Verbalizzante;
 - c) determina gli indirizzi generali di gestione effettuando le valutazioni strategiche inerenti alla copertura sanitaria, valuta il fabbisogno assistenziale dei beneficiari attuali e potenziali, valuta la sostenibilità dell'andamento economico e finanziario del Fondo, individua le linee di indirizzo della gestione delle eventuali risorse accumulate ed alla relativa politica di investimento;
 - d) predispone ed eventualmente approva le modifiche dei Regolamenti: il Regolamento "Contributi e Prestazioni" ed il Regolamento "Assemblee ed Elettorale";

-
- e) redige i rendiconti annuali al 31 dicembre (chiusura dell'esercizio) e un documento previsionale per l'esercizio successivo;
 - f) convoca l'Assemblea;
 - g) può stipulare convenzioni con Strutture Sanitarie riconosciute e polizze con primarie compagnie assicurative per le esigenze di copertura del Fondo e degli iscritti;
 - h) procede all'investimento finanziario di parte delle disponibilità del Fondo non necessarie ai normali utilizzi di cassa;
 - i) tiene i rapporti con l'anagrafe dei Fondi presso il Ministero della Salute e ricorrendone le condizioni provvede all'iscrizione, tiene i rapporti anche con l'anagrafe tributaria ed iscrive il Fondo ad Enti o Associazioni aventi la finalità di fornire consulenze e collaborare alla soluzione di problematiche inerenti all'assistenza sanitaria integrativa;
 - j) istituisce il "Comitato Assemblee ed Elettorale";
 - k) organizza e gestisce le attività necessarie per lo svolgimento delle Assemblee;
 - l) può affidare incarichi di collaborazione ad associati ed a terzi secondo le modalità di Legge tempo per tempo vigenti;
 - m) può assumere personale determinando le condizioni contrattuali ed assolvendo alle incombenze relative;
 - n) può sanzionare gli Associati secondo le norme previste dal Regolamento "Contributi e Prestazioni".

Art. 18– Presidente

- 1 La rappresentanza del Fondo di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente che sovrintende anche alla gestione del Fondo.
- 2 In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consigliere Anziano potrà sostituirli esclusivamente per gli atti attinenti all'ordinaria operatività amministrativa.

Art. 19 – Collegio dei Revisori

- 1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea e sono rieleggibili sino ad un massimo di due mandati consecutivi di quattro anni ciascuno. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
- 2 Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) onorabilità;
 - b) assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile.
- 3 La perdita dei predetti requisiti comportano la decadenza dall'incarico.
- 4 I Revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
- 5 Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
- 6 Il Collegio dei Revisori ha il compito di:
 - a) verificare che l'attività associativa si svolga nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto, dei Regolamenti, nonché nel rispetto della corretta amministrazione;
 - b) controllare la regolare tenuta della contabilità del Fondo e la corrispondenza del rendiconto annuale con le risultanze contabili;
 - c) controfirmare il rendiconto annuale e redigere una Relazione allo stesso;
 - d) interpretare le norme Statutarie e Regolamentari;
 - e) dirimere le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e il Consiglio di Amministrazione; le decisioni sono assunte in via irrituale e sono inappellabili;
 - f) partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione;

-
- g) il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 7 Il Collegio eseguirà verifiche con cadenza di norma trimestrale e, in caso d'impedimento di un Revisore, potrà operare con due membri; la Relazione sul rendiconto annuale andrà redatta dall'intero Collegio. È consentita la partecipazione alle riunioni del Collegio mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 14.
- 8 Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo di un Revisore, esso viene sostituito dal primo dei non eletti e rimane in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Revisore cessato.
- 9 Nel caso di carenza di sostituti, il Consiglio di Amministrazione indirà un'Assemblea, per eleggere i membri mancanti i quali rimarranno in carica sino all'originaria scadenza prevista per coloro a cui succedono.
- 10 Il Revisore che, senza giustificato motivo, nel corso di un esercizio, non partecipi ad almeno due sedute del Consiglio di Amministrazione o a due verifiche amministrative di cui al 5° comma del presente Articolo, decade automaticamente dalla carica con il 31 dicembre e viene sostituito dal primo dei non eletti. Il subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di colui che ha sostituito.

Art. 20– Segretario

- 1 Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti.
- 2 Il Segretario coordina le attività del Fondo; nell'ambito delle linee direttive definite dal Consiglio di Amministrazione, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
- 3 Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21– Uffici di Segreteria

L'Ufficio di Segreteria è a disposizione degli Associati per tutti i compiti di assistenza ed informazione che rientrano nelle finalità del Fondo.

Art. 22– Incompatibilità

L'incarico di Segretario e addetto alla Segreteria comporta l'incompatibilità con l'incarico di Consigliere di Amministrazione e di Revisore del Fondo.

b) Gestione sanitaria, amministrativa, contabile e patrimoniale

Art. 23 - Gestione sanitaria

- 1 Il Fondo può avvalersi dei seguenti soggetti, interni alla struttura del Fondo ovvero all'uopo incaricati:
 - a) esperto medico sanitario, al quale competono le seguenti funzioni: supporto al Consiglio di Amministrazione; assistenza e verifica nelle valutazioni inerenti all'erogazione delle prestazioni; controllo sulla qualità delle convenzioni; ogni altro aspetto di carattere sanitario;
 - b) esperto tecnico attuariale, al quale competono le seguenti funzioni: supporto al Consiglio di Amministrazione; supporto nelle scelte circa l'impostazione della gestione sanitaria e della eventuale gestionale patrimoniale delle risorse del Fondo; supporto nella eventuale selezione del gestore assicurativo; formulazioni di valutazioni prospettiche circa la sostenibilità del Regolamento "Contributi e Prestazioni"; ogni altro aspetto di carattere attuariale.

- 2 Ferma restando la responsabilità del Fondo, lo stesso può avvalersi in tutto o in parte di uno o più gestori assicurativo-sanitari per l'erogazione delle prestazioni; tali soggetti sono scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità, nel rispetto di procedure tali da garantire la trasparenza del procedimento di selezione.

Art. 24– Gestione amministrativa

- 1 La gestione amministrativa del Fondo consiste nelle seguenti attività:
 - a) la tenuta dei rapporti con i beneficiari, le eventuali compagnie e le strutture sanitarie;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
- 2 Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità, nel rispetto di procedure tali da garantire la trasparenza del procedimento di selezione.
- 3 Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25- Gestione contabile

- 1 Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili.
- 2 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea. Il Bilancio consuntivo è accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 26 – Gestione patrimoniale

Per la custodia delle risorse, il Fondo si avvale di uno o più istituti bancari selezionati avendo riguardo alla solidità patrimoniale.

Art. 27 - Conflitti di interesse

La gestione del Fondo è effettuata nell'interesse degli Associati e dei beneficiari. Il Fondo adotta ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli associati o dei beneficiari.

PARTE IV – TRASPARENZA E RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Art. 28 – Modalità di adesione

Le modalità di iscrizione sono normate nel Regolamento “Contributi e Prestazioni”. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

Art. 29 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

Il Fondo mette a disposizione degli aderenti, attraverso anche il rinvio al sito internet e il portale:

- a) lo Statuto del Fondo;
- b) il Regolamento: “Contributi e Prestazioni”;
- c) il Regolamento “Assemblee ed Elettorale”;
- d) la modulistica e tutte le altre informazioni utili all’aderente per l’esercizio dei propri diritti.

Su richiesta, il materiale sarà inviato ai richiedenti.

Art. 30– Comunicazioni e reclami

- 1 Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza attraverso anche il rinvio al sito internet.
- 2 Il Fondo si impegna a trattare i reclami nel rispetto dei principi di diligenza e professionalità.

PARTE V – NORME FINALI

Art. 31– Modifiche dello Statuto

- 1 Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea degli Associati del Fondo, secondo le specifiche previsioni di cui all’Art. n. 13.
- 2 Il Consiglio provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative.

Art. 32 – Scioglimento del Fondo

- 1 Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea degli Associati in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
- 2 Lo scioglimento del Fondo è deliberato secondo le specifiche previsioni di cui all’art. n. 13.
- 3 In caso di scioglimento del Fondo, l’eventuale quota di patrimonio che residui dalle operazioni di liquidazione è devoluta ad enti o associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle stabilite dall’art. 3 del presente Statuto.

Art. 33 – Rinvio e clausola compromissoria

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nel Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
- 2 Lo Statuto e i Regolamenti saranno tempestivamente adeguati alle eventuali disposizioni di legge che disciplinino l’assistenza sanitaria integrativa.
- 3 Esperita la preventiva procedura di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, per qualsiasi controversia è competente il foro di Pordenone.